

Rinnovo 17 dicembre 2008 - **Accordo per la parte economica del biennio 2006-2007 per il personale non medico dipendente dalle strutture sanitarie** (sottoscritto da Aris e Ugl Sanità)

È stato raggiunto l'accordo di definizione dei valori tabellari riferiti al biennio economico 2006-2007, decorrenti dal 1° gennaio 2009.

Detto accordo, applicabile nelle singole Regioni solo previa intesa regionale come sotto specificata, è condizionato alla ratifica da parte degli organi deliberanti, entro e non oltre il 31 dicembre 2008.

Premesso che:

- il ccnl del personale non medico della sanità privata è scaduto sin dal 31 dicembre 2005;
- tra l'Aris e le organizzazioni sindacali è in corso da lungo tempo un confronto per verificare la possibilità di procedere al rinnovo;
- è intenzione delle parti definire i valori retributivi relativi al biennio 2006-2007;
- la definizione del 2° biennio economico e del quadriennio normativo saranno oggetto di specifica futura trattativa;
- allo stato - considerata la variegata situazione esistente a livello regionale, di singolo ente ed aziendale - non sussistono affatto le condizioni per un rinnovo applicabile immediatamente in tutto il territorio nazionale;
- è tuttavia volontà delle parti mantenere l'unità del testo contrattuale nazionale.

Tutto ciò premesso con il presente accordo - al quale le parti concordemente attribuiscono valore programmatico - le parti definiscono i valori tabellari per il biennio economico 2006-2007, con le precisazioni appresso riportate.

I valori tabellari annui che decorreranno al 1° gennaio 2009, sono indicati nella tabella allegata, e devono intendersi non comprensivi della tredicesima mensilità.

Per pacifica volontà delle parti contraenti, l'applicazione dei nuovi valori tabellari non potrà avvenire automaticamente sull'intero territorio nazionale; in ogni singola Regione, infatti, detta applicazione è condizionata ad un esplicito accordo decentrato tra le parti, sottoscritto con l'assistenza dei rispettivi organismi nazionali previa valutazione della sussistenza delle condizioni economiche necessarie per consentire l'applicazione dell'intesa nella specifica regione.

A tal fine i Presidenti regionali dell'Aris convocheranno le OO.SS. regionali firmatarie per l'attivazione del tavolo, entro il 31 gennaio 2009.

Gli specifici accordi regionali:

- a) costituiscono condizione preliminare ed essenziale per l'applicazione dei valori tabellari nelle regioni interessate;
- b) possono prevedere l'applicazione immediata ed integrale dei valori tabellari, come anche erogazioni in misura dilazionata nel tempo;
- c) definiscono anche tempi e modalità di applicazione dell'una tantum, che ha la finalità di risarcire i lavoratori per il disagio derivante dalla ritardata sottoscrizione del contratto collettivo; detta una tantum dovrà essere corrisposta al personale in servizio alla data del 1° gennaio 2009, in proporzione al servizio prestato nel periodo di vacanza contrattuale (2006-2008).

In caso di sussistenza delle condizioni necessarie per l'applicazione dei nuovi valori tabellari, resta ferma la possibilità per i singoli enti di procedere alla definizione di un'intesa applicabile in merito, a prescindere dall'accordo regionale.

<i>Posizione</i>	<i>Tabellare annuo ccnl 2004-2005</i>	<i>Incrementi mensili a regime</i>	<i>Tabellare annuo dal 1° gennaio 2009</i>	<i>Una tantum</i>
A	14.293,76	73,73	15.178,52	1.928,09
A1	15.037,13	75,77	15.946,37	1.981,33
A2	15.420,04	77,76	16.353,16	2.033,46
A3	15.828,77	78,94	16.776,05	2.064,22
A4	16.333,73	80,30	17.297,33	2.099,90
B	16.278,81	79,67	17.234,85	2.083,31
B1	16.858,42	81,97	17.842,06	2.143,47
B2	17.112,57	84,35	18.124,77	2.205,77
B3	17.354,79	85,85	18.384,99	2.244,95
B4	17.892,97	87,64	18.944,65	2.291,80
C	18.644,26	91,32	19.740,10	2.391,08
CI	19.349,07	94,16	20.478,99	2.462,22
C2	19.861,71	97,45	21.031,11	2.548,25
C3	20.537,79	100,76	21.746,91	2.634,92
C4	21.259,54	105,62	22.526,98	2.762,02
D	20.268,63	99,16	21.458,55	2.592,96
D1	21.006,02	102,80	22.239,62	2.688,16
D2	21.742,92	106,10	23.016,12	2.774,44
D3	22.824,97	109,39	24.137,65	2.860,47

D4	23.895,92	112,71	25.248,44	2.947,39
OS	20.779,12	106,94	22.062,40	2.796,42
DS1	21.629,98	111,14	22.963,66	2.906,32
DS2	22.503,97	115,44	23.889,25	3.018,72
DS3	23.402,62	119,88	24.841,18	3.134,90
DS4	24.152,78	123,55	25.635,38	3.230,85
E	23.726,12	122,40	25.194,92	3.200,84
B1	28.973,29	149,68	30.769,45	3.914,20
E2	35.141,60	181,39	37.318,28	4.743,49

Il Presidente dell'Arīs

Premesso che:

- il contratto del personale non medico della sanità privata è scaduto il 31 dicembre 2005;
- l'Associazione e le organizzazioni sindacali hanno, in vari incontri, riconosciuto che allo stato non è possibile procedere ad un rinnovo contrattuale applicabile immediatamente in tutto il territorio nazionale, in ragione della oggettiva insussistenza in molte regioni delle condizioni economiche necessario, per mancata o insufficiente remunerazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate dalle istituzioni associate;
- il Consiglio nazionale, nella seduta del 26 novembre 2008, appositamente convocata, in via straordinaria, per esaminare le problematiche del rinnovo del ccnl 2006-2009, ha autorizzato la prosecuzione delle trattative con le OO.SS. per pervenire ad un accordo, limitato al biennio economico 2006-2007 ed applicabile esclusivamente nelle regioni nelle quali sussistano le condizioni economiche per la erogazione degli aumenti contrattuali, previo specifico accordo decentrato fra i Presidenti regionali dell'Arīs e le OO.SS.;

Preso atto che:

- in data 17 dicembre 2008, l'Arīs e la Ugl Sanità hanno raggiunto l'accordo nazionale di definizione dei valori tabellari riferiti al biennio 2006-2007 e decorrenti dal 1° gennaio 2009, rinviando ad una futura specifica trattativa la definizione del 2° biennio economico e del quadriennio normativo;
- il predetto accordo nazionale ha, inoltre, previsto una "una tantum", da riconoscere ai lavoratori in servizio per il disagio derivante dalla ritardata sottoscrizione del contratto collettivo;
- le parti hanno attribuito all'accordo in questione valore programmatico e sarà applicabile nelle singole regioni solo previa intesa a livello regionale.

Considerato che:

- l'accordo nazionale è condizionato alla ratifica da parte degli organi deliberanti e che tale ratifica deve intervenire entro e non oltre il 31 dicembre 2008;
- l'accordo nazionale prevede che, ai fini della sua applicazione in ogni regione, i Presidenti regionali dell'Arīs devono provvedere, entro il 31 gennaio 2009, all'attivazione del tavolo per la definizione dell'accordo decentrato.

Visto:

- l'art. 7, comma 2, punto 11, dello Statuto che prevede che l'approvazione degli accordi nazionali di lavoro rientra nella competenza del Consiglio Nazionale;
- l'art. 9, comma 2, dello Statuto che prevede che il Presidente nazionale può adottare provvedimenti urgenti di straordinaria amministrazione chiedendone la ratifica al primo Consiglio Nazionale.

Ritenuto che:

- le soluzioni adottate con il richiamato accordo nazionale, sottoscritto dall'Arīs e della Cisl Fp in data 17 dicembre 2008, siano del tutto coerenti con gli indirizzi approvati dal Consiglio nazionale nella seduta straordinaria del 26 novembre 2008;
- l'approvazione del predetto accordo nazionale possa, pertanto, essere disposta con provvedimento presidenziale urgente, al fine di consentire l'immediato avvio delle procedure per l'attivazione dei tavoli regionali e la sollecita definizione delle intese nonché, nelle regioni dove sussistono le condizioni, l'applicazione dei nuovi valori tabellari e dell'una tantum;
- le richiamate disposizioni degli articoli 7 e 9 dello Statuto consentano di adottare il presente provvedimento per le motivazioni in premessa indicate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

APPROVA

l'allegato accordo nazionale per il personale non medico, sottoscritto fra l'Arīs e la Ugl Sanità in data 17 dicembre 2008, recante la definizione dei valori tabellari riferiti al biennio 2006-2007 e decorrenti dal 1° gennaio 2009.